

## **E-Work Holding s.r.l.**

### **CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE**

È stato predisposto dall'Ente e da esso adottato un Codice Etico e Comportamentale sulla base del modello proposto da ConfIndustria.

Tale Codice viene attualmente implementato nella sua struttura di minima, in quanto l'analisi dei rischi svolta non ha rilevato ad oggi la necessità di ulteriori e maggiori specificazioni; ovviamente il Codice sarà soggetto ad un continuo processo di revisione, miglioramento ed affinamento, che condurrà, nel tempo, ad emanare specifiche norme a tutela di settori o comportamenti che l'Ente valuterà come significativamente rischiosi.

Di seguito sono indicate una serie di regole comportamentali cui i destinatari devono attenersi nei rapporti con una serie di interlocutori, tra i quali un rilievo preminente spetta alla Pubblica Amministrazione sia italiana che straniera ed ai pubblici dipendenti.

#### **L'ENTE HA COME PRINCIPIO IMPRESCINDIBILE IL RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI IN TUTTI I PAESI IN CUI ESSO OPERA**

Ogni dipendente dell'Ente deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l'Ente opera.

Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con l'Ente. Quest'ultimo non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; qualora esistessero dei dubbi su come procedere l'Ente dovrà informare adeguatamente i propri dipendenti.

L'Ente dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al codice etico.

#### **OGNI OPERAZIONE E TRANSAZIONE DEVE ESSERE CORRETTAMENTE REGISTRATA, AUTORIZZATA, VERIFICABILE, LEGITTIMA, COERENTE E CONGRUA**

Tutte le azioni e le operazioni dell'Ente devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

#### **PRINCIPI BASE RELATIVAMENTE AI RAPPORTI CON GLI INTERLOCUTORI DELL'ENTE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI DIPENDENTI E, NEL CASO DI ENTI CONCESSIONARI DI PUBBLICO SERVIZIO, INTERLOCUTORI COMMERCIALI PRIVATI**

Occorre qui specificare che alcuni comportamenti rientranti nella normale prassi commerciale possono essere ritenuti inaccettabili, quando non addirittura in aperta violazione di legge e/o regolamenti, se tenuti nei confronti di dipendenti della Pubblica Amministrazione o di funzionari che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione.

Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente da enti italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

In quei paesi dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Se l'Ente utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto "terzo" siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti dell'Ente.

Inoltre, l'Ente non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Possono inoltre sussistere divieti legati ad assumere, alle dipendenze dell'Ente, ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa d'affari, o ad avallare le richieste effettuate dall'Ente alla Pubblica Amministrazione.

Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa dall'Ente o da terzi va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.

L'Ente può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati politici purché nel rispetto delle normative vigenti.

## **MISURE SANZIONATORIE**

L'Ente adotta tutte le opportune misure sanzionatorie al fine di rendere reale e sostanziale l'applicazione dei principi etici sopra riportati.

Le misure sanzionatorie sono commisurate alla gravità dell'azione connessa (anche in termini di rischio potenziale per l'Ente) e sono ovviamente applicate entro i limiti ammessi dalla normativa che disciplina il rapporto di lavoro.